

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI SISTEMA NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 MARZO 2017, N. 30.**

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b><br/><b>(Attività di protezione civile)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.</li><li>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</li><li>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</li><li>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;</li><li>b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;</li><li>c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</li></ol></li></ol> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b><br/><b>(Attività di protezione civile)</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, <del>alla pianificazione e</del> gestione delle emergenze, e al loro superamento.</li><li>2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.</li><li>3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.</li><li>4. Sono attività di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:<ol style="list-style-type: none"><li>a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;</li><li>b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;</li><li>c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;</li></ol></li></ol> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI   |
|---|---|
| <p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p>  | <p>d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;</p> <p>e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, <b>anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche,</b> allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b><br/><b>(Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017</b></p> <p>1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 3</b><br/><b>(Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017</b></p> <p>1. Le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile, sono:</p> <p>a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;</p> <p>b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;</p> <p>1. <b>i Sindaci, e i Sindaci metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alla promozione e al coordinamento delle attività di cui all'articolo 2, comma 4, lettere b), e) ed f) e coordinamento dei primi soccorsi, attuati attraverso le proprie strutture, ove presenti, o attraverso i servizi territoriali individuati e</b></p> |

| Schema dlgs  | Proposta ANCI  |
|--|--|
| <p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</li> <li>b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</li> <li>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</li> </ul> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31</p> | <p><b>avviati dalle regioni ai sensi dell'art. 11, comma 2.</b></p> <p>2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture – Uffici Territoriali di Governo;</li> <li>b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;</li> <li>c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.</li> </ul> <p>3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali <b>individuati dalle regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5</b> e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo</p> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI   |
|---|---|
| <p>maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p>   | <p>svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, <b>comma 4, lettere b), e) ed f) e il coordinamento dei soccorsi</b>, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.</p> <p><b>4. Le autorità di protezione civile, nell'esercizio delle attività di vigilanza dei rispettivi enti e ove ricorra la mancata attuazione delle disposizioni in materia di pianificazione di cui all'art. 18, dispongono dei poteri sostitutivi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani comunali e regionali di protezione civile.</b></p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b><br/><b>(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</b></p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;</li> <li>b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;</li> <li>c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 6</b><br/><b>(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)</b></p> <p>1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti <b>di governo territoriali e alle funzioni</b> di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;</li> <li>b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;</li> <li>c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in</li> </ul> |

| <b>Schema dlgs</b>   | <b>Proposta ANCI</b>   |
|--|--|
| <p>esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;</p> <p>d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;</p> <p>e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.</p> | <p>coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;</p> <p>d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di <b>gestione dell'emergenza</b>, presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;</p> <p>e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b><br/><b>(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)</b></p> <p>1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:</p> <p>a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 7</b><br/><b>(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)</b></p> <p>1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:</p> <p>a. emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, <b>anche in forma coordinata</b>, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria, <b>anche in forma associata</b></p>   |
|  |  |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b><br/><b>(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</li> <li>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</li> <li>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</li> <li>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</li> <li>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 9</b><br/><b>(Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. In occasione degli eventi emergenziali <del>di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale</del> di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;</li> <li>b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;</li> <li>c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;</li> <li>d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;</li> <li>e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura</li> </ul> |

| Schema dlgs  | Proposta ANCI  |
|--|--|
| <p>tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.</p> <p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso..</p> | <p>tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi ;</p> <p>f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 21 aprile 1981, n. 21, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi <b>comunali e intercomunali</b> territoriali.</p> <p>2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.</p> <p>3. Il Prefetto <b>adotta</b> e cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 18, e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, si avvale oltre che della struttura della prefettura, degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso, <b>qualora non diversamente disposto dalla Regione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera l), alinea 1.</b></p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b><br/><b>(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p>   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 11</b><br/><b>(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:</p>   |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione</p> <p>b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;</p> | <p>a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione <b>e che individua, nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 5, gli ambiti territoriali organizzativi nonché l'individuazione e l'avvio dei relativi servizi territoriali laddove ricorrono le disponibilità finanziarie;</b></p> <p>b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera l), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;</p> <p>c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</p> <p>d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;</p> |

| <b>Schema dlgs</b>   | <b>Proposta ANCI</b>   |
|--|--|
| <p>f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio</p> | <p>f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;</p> <p>g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;</p> <p>h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;</p> <p>i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;</p> <p>m) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:</p> <p>1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio</p> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p>provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, <b>sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5</b>, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale <b>di ambito o</b> comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p> | <p>provinciale;</p> <p>2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;</p> <p>3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.</p> <p>2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali <b>cui i Comuni fanno riferimento</b> per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.</p> <p>3. Le Regioni, <b>sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 5</b>, <del>favoriscono l'individuazione del livello</del> <b>definiscono gli standard livello</b> ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale <b>di ambito o</b> comunale al fine garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.</p> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p><b>(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.</p> <p>2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);</li> <li>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</li> <li>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di</li> </ul> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p><b>(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)</b></p> <p>1. <del>Lo svolgimento delle attività di protezione civile è funzione fondamentale dei Comuni.</del> <b>Lo svolgimento delle attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei soccorsi è funzione fondamentale dei Comuni.</b></p> <p>2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata <del>aggregata</del> <b>e ricorrendo ai servizi territoriali come definiti dalla pianificazione di cui all'articolo 18,</b> assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione <b>non strutturale</b> dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);</li> <li>b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;</li> <li>c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di</li> </ul> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI   |
|---|---|
| <p>assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione.</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p>3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, letterae b) e c).</p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la</p> | <p>assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;</p> <p>d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;</p> <p>e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;</p> <p>f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione <b>e al coordinamento</b> dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;</p> <p>g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;</p> <p>h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.</p> <p><del>3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, letterae b) e c).</del></p> <p>4. Il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente</p> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p>deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p> <p>5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:</p> <p>a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, <b>sulla</b> pianificazione di protezione civile e <b>sulle</b> situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;</p> <p>c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita <b>dai Comuni</b> alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.</p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere</p> | <p>struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.</p> <p>5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:</p> <p>d) dell'adozione di provvedimenti <del>anche</del> contingibili ed urgenti di cui <b>all'articolo 54 del</b> decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);</p> <p>e) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, <b>sulla</b> pianificazione di protezione civile e <b>sulle</b> situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;</p> <p>f) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.</p> <p><del>6. L'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita dai Comuni alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.</del></p> <p>7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 <b>in via ordinaria</b>, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al <b>prefetto e al Presidente della Regione</b>, <del>e</del> <b>i quali</b></p> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI   |
|---|---|
| <p>fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18 <b>in via ordinaria</b>, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto <b>e al Presidente della Regione</b>, <del>e i quali si raccordano adottando</del> <del>adotta</del> i provvedimenti di competenza, <del>coordinando i propri interventi con quelli della Regione</del>; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p> | <p><del>si raccordano adottando</del> <del>adotta</del> i provvedimenti di competenza, <del>coordinando i propri interventi con quelli della Regione</del>; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.</p> <p>8. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.</p>  |
|   | <p style="text-align: center;"><b>Art. 15-bis</b><br/><b>(Tavolo paritetico delle componenti del Componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile)</b></p> <p><b>1. Presso la Conferenza Unificata è attivato il Comitato paritetico delle componenti del Sistema nazionale di Protezione Civile, presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione civile, quale sede unitaria di confronto, monitoraggio e verifica dell'attuazione degli indirizzi e indicazioni operative.</b></p> <p><b>2. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e di intesa con la Conferenza Unificata sono individuate le modalità di svolgimento delle attività del Tavolo, presieduto dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile cui partecipano 5 componenti designate dalle Componenti statali e 5 designate dalla Conferenza Unificata.</b></p> |
| <b>Art. 17</b>  | <b>Art. 17</b>  |

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>   |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>(Sistemi di allertamento)</b><br/>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)<br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</li> <li>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</li> <li>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</li> </ol> </li> </ol> | <p style="text-align: center;"><b>(Sistemi di allertamento)</b><br/>(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)<br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.</li> <li>2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;</li> <li>b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.</li> </ol> </li> <li>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di</li> </ol> |

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>   |
|---|--|
| <p>3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;</li> <li>b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;</li> <li>c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.</li> </ul> | <p>allertamento sono disciplinate con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale;</li> <li>b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;</li> <li>c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.</li> <li>d) <b>Alla codifica delle attività poste in capo ai diversi livelli conseguentemente alla diramazione dei diversi messaggi di allerta</b></li> </ul> |
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b><br/><b>(Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione)</b><br/><i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>Art. 18</b><br/><b>(Pianificazione di protezione civile e livelli ottimali di organizzazione)</b><br/><i>(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e i), comma 2, lettere c) e</b></p>   |

| <p align="center"><b>Schema dlgs</b></p>   | <p align="center"><b>Proposta ANCI</b></p>  |
|--|---|
| <p align="center"><i>d), L. 30/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</li> <li>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</li> <li>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</li> <li>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</li> </ol> </li> <li>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.</li> <li>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di</li> </ol> | <p align="center"><i>d), L. 30/2017</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera l a), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;</li> <li>b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;</li> <li>c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;</li> <li>d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;</li> </ol> </li> <li>2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.</li> <li>3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica</li> </ol> |

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>   |
|---|--|
| <p>assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.</p> <p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> | <p>territoriale, devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.</p> <p>4. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>5. <b>Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e d'intesa con la Conferenza Unificata sono definiti gli standard ottimali di organizzazione delle attività di protezione civile, da declinare a livello regionale, territoriale e comunale, che indicano l'insieme delle prestazioni, dei servizi e delle attività del Sistema Nazionale della Protezione Civile, allo scopo di garantire in condizioni di sicurezza sull'interno territorio nazionale secondo i principi di sussidiarietà ed adeguatezza. A tal fine le Regioni attivano la struttura di riferimento per i Comuni, che svolge attività di coordinamento e di supporto per assicurare il raggiungimento dei livelli ottimali di organizzazione e l'avvio delle strutture territoriali di protezione civile del territorio.</b></p> |
| <p align="center"><b>Art. 23</b><br/> <b>(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/> <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i></p>  | <p align="center"><b>Art. 23</b><br/> <b>(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/> <i>(Articolo 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L. 286/2002)</i></p>   |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI   |
|---|---|
| <p align="center"><i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</i></p> <p>In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p> | <p align="center"><i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</i></p> <p>In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, <b>e degli enti locali coordinati per fornire supporto alla continuità amministrativa e gestione dell'emergenza delle Amministrazioni locali colpite.</b> In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.</p> |
| <p align="center"><b>Art. 25</b><br/><b>(Ordinanze di protezione civile)</b><br/><i>(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)</i><br/><i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</i></p> <p>1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e</p>  | <p align="center"><b>Art. 25</b><br/><b>(Ordinanze di protezione civile)</b><br/><i>(Artt. 5 e 20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)</i><br/><i>Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017</i></p> <p>3. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e</p>  |

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>  |
|---|---|
| <p>nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;</li> <li>b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;</li> <li>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</li> <li>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;</li> <li>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,</li> </ul> | <p>nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;</li> <li>b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;</li> <li>c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;</li> <li>d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti;</li> <li>e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private,</li> </ul> |

| <b>Schema dlgs</b>   | <b>Proposta ANCI</b>  |
|--|---|
| <p>danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p> <p>f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.</p>  | <p>danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;</p> <p>f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.</p> <p><b>g) a fornire disposizioni per favorire la ripresa della capacità operativa e amministrativa dei territori, con particolare riferimento ai Comuni colpiti da eventi, con la relativa copertura costi di potenziamento temporaneo del personale o di specifiche facoltà di avvalimento.</b></p> |
| <p><b>Articolo 30</b><br/> <b>(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)</b><br/> <i>(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)</i><br/> <b>Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</b></p> <p>1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.</p> <p>2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e</p> | <p><b>Articolo 30</b><br/> <b>(Altre disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi al Dipartimento della protezione civile)</b><br/> <i>(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L. 123/2013)</i><br/> <b>Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017</b></p> <p>1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, è esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.</p> <p>2. Ferma la facoltà del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e</p>                        |

| <b>Schema dlgs</b>  | <b>Proposta ANCI</b>  |
|---|---|
| <p>dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.</p> | <p>dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalità istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo è punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.</p> <p>3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.</p> <p>4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalità d'uso e custodia.</p> <p>5. <b>Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentita la Conferenza Unificata viene individuato un logo / distintivo del Servizio Nazionale della Protezione Civile italiana. Tale logo, che riporterà la dicitura "Protezione Civile Italiana", potrà essere apposto su uniformi e mezzi del Servizio nazionale ed in particolare dalle Componenti e dalle Strutture operative e dal Volontariato registrato negli appositi Elenchi nazionali e regionali. Il logo/emblema della "Protezione Civile italiana" potrà essere affiancato alle bandiere nazionali ed europea su uniformi e mezzi del Servizio nazionale.</b></p> |
| <p align="center"><b>Art. 32</b><br/><b>(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y),17, 32, comma</i></p>   | <p align="center"><b>Art. 32</b><br/><b>(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y),17, 32, comma</i></p>   |

| Schema dlgs  | Proposta ANCI   |
|--|---|
| <p data-bbox="331 204 891 268"><i>4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017</b></p> <ol data-bbox="197 316 1075 1380" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="197 316 1075 790">1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</li> <li data-bbox="197 794 1075 1082">2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</li> <li data-bbox="197 1086 1075 1380">3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</li> </ol> | <p data-bbox="1279 204 1839 268"><i>4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017</b></p> <ol data-bbox="1144 316 2022 1415" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1144 316 2022 790">1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.</li> <li data-bbox="1144 794 2022 1082">2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.</li> <li data-bbox="1144 1086 2022 1415">3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, <b>ivi compresi i Gruppi comunali</b>, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.</li> </ol> |

| Schema dlgs   | Proposta ANCI  |
|---|--|
| <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b><br/><b>(Gruppi comunali di protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</b></p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale</p> | <p style="text-align: center;"><b>Art. 35</b><br/><b>(Gruppi comunali di protezione civile)</b><br/><i>(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)</i><br/><b>Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</b></p> <p>1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi <b>di intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali ai sensi dell'articolo 15</b>, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:</p> <p>a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;</p> <p>b) che all'interno del Gruppo comunale è <del>nominato</del> <b>individuato, secondo i principi di democraticità</b>, un coordinatore operativo dei volontari referente delle attività di quest'ultimi, <del>scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale</del> <b>sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore</b>.</p> |

| <b>Schema dlgs</b>   | <b>Proposta ANCI</b>   |
|--|--|
| 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome | 2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |